

**DELIBERAZIONE 6 GIUGNO 2013  
249/2013/R/GAS**

**RECEPIMENTO DELLE INTEGRAZIONI RICHIESTE DALLA COMMISSIONE EUROPEA IN  
MÉRITO ALL'ENERGY REGULATORS JOINT OPINION ON TAP AG'S EXEMPTION  
APPLICATION, ADOTTATA CON DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA  
ELETTRICA E IL GAS 78/2013/R/GAS**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 6 giugno 2013

**VISTI:**

- la Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: Direttiva);
- il Regolamento 713/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: Regolamento ACER);
- il Regolamento 715/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239, come successivamente modificata e integrata (di seguito: legge 239/04);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 11 aprile 2006;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 28 aprile 2006;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 19 aprile 2012, 151/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 151/2012/R/gas) e le allegate "Linee guida per la gestione e l'allocatione della capacità sul gasdotto TAP" (di seguito: Linee guida);
- la deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 254/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 254/2012/R/gas) recante approvazione dell'*Expression of Interest Notice* presentato dalla società TAP AG;
- la deliberazione dell'Autorità 28 febbraio 2013, 78/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 78/2013/R/gas), recante "Adozione dell'Energy Regulators Joint

Opinion on TAP AG's Exemption Application, ai sensi del comma 3.4 delle linee guida dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas approvate con deliberazione 151/2012/R/GAS" (di seguito: Joint Opinion);

- lettera a firma congiunta da parte del Ministro dello Sviluppo Economico e del Presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas trasmessa in data 13 marzo 2013 alla Commissione europea (prot. Autorità 18 marzo 2013, n. 010875) e l'allegato decreto di esenzione relativo all'istanza 22591( di seguito: decreto di esenzione);
- la lettera della Commissione europea, trasmessa in data 27 marzo 2013 al Ministero dello Sviluppo Economico, con cui si richiedono informazioni aggiuntive in merito al decreto di esenzione e la risposta del medesimo Ministero in data 5 aprile 2013;
- la lettera del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 aprile 2013, recante le ulteriori informazioni richieste dalla Commissione europea, riguardanti, tra l'altro, maggiori specificazioni in merito al mercato del gas in Italia, le capacità tecniche-gestionali della società TAP AG e la capacità incrementale del gasdotto TAP;
- la decisione della Commissione europea del 16 maggio 2013, recante Exemption of the Trans Adriatic Pipeline from the requirements on third party access, tariff regulation and ownership unbundling laid down in Articles 9, 32, 41(6), 41(8) and 42(10) of Directive 2009/73/EC (prot. Autorità del 23 maggio 2013, n. 019040 di seguito: decisione CE);
- la lettera del Presidente dell'Albania l'Enti Rregulatori Energjise (di seguito: ERE) al Presidente dell'Autorità in data 28 maggio 2013 (prot. Autorità del 3 giugno 2013, n. 20366), con cui è stata trasmessa l'Energy Community Secretariat's Opinion 1/2013 in the exemption of the TAP interconnector from certain requirements under Directive 2009/73/EC by the Energy Regulatory Authority of Albania (ERE);
- la lettera del Presidente dell'Autorità al Presidente di ERE e, per conoscenza, al Presidente del Regulatory Authority for Energy (di seguito: RAE) in data 5 giugno 2013 (prot. Autorità del 5 giugno 2013 n. 20806), con cui è stata trasmessa la decisione CE.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 36, della Direttiva prevede e disciplina l'esenzione dal c.d. principio del *Third Party Access* (di seguito: TPA) per le nuove importanti infrastrutture del sistema gas, tra cui i gasdotti di interconnessione tra Stati membri (di seguito: *interconnector*), con lo scopo di incoraggiare gli investimenti nella realizzazione di nuove grandi infrastrutture, assicurando al tempo stesso il corretto funzionamento del mercato interno del gas naturale;
- ai sensi dell'art. 36.1, della Direttiva, per il rilascio dell'esenzione devono essere rispettate le seguenti condizioni:
  - a) l'investimento deve rafforzare la concorrenza nella fornitura di gas e la sicurezza degli approvvigionamenti;
  - b) il livello del rischio connesso all'investimento deve essere tale che l'investimento non verrebbe effettuato senza la concessione di una esenzione;

- c) l'infrastruttura deve essere di proprietà di una persona fisica o giuridica, separata, quanto meno sotto il profilo della forma giuridica, dai gestori dei sistemi nei cui sistemi tale infrastruttura sarà creata;
- d) gli oneri devono essere riscossi presso gli utenti di tale infrastruttura;
- e) l'esenzione non deve pregiudicare la concorrenza o l'efficace funzionamento del mercato interno del gas o l'efficiente funzionamento del sistema regolato a cui l'infrastruttura è collegata;
- ai sensi dell'articolo 36.3, della Direttiva, l'esenzione è concessa caso per caso dall'autorità di regolamentazione nazionale, salva la facoltà, riconosciuta allo Stato membro dal paragrafo 7 del medesimo articolo, di attribuire tale competenza ad un'altra amministrazione, che è tenuta, comunque, ad acquisire preventivamente il parere dell'autorità di regolamentazione nazionale;
- la Direttiva, inoltre, all'articolo 36.6, stabilisce che:
  - l'esenzione può essere anche parziale;
  - nel decidere sulla concessione dell'esenzione, si tenga conto anche dell'esigenza di imporre condizioni riguardanti la durata dell'esenzione e l'accesso non discriminatorio all'infrastruttura;
  - nel decidere sulla concessione dell'esenzione, si tenga conto anche della capacità supplementare da creare o della modifica della capacità esistente, dei tempi previsti per il progetto e delle circostanze nazionali;
- il medesimo articolo 36.6, della Direttiva prevede che l'autorità di regolamentazione:
  - prima che l'esenzione sia concessa, debba adottare norme e meccanismi (di seguito: *market test*):
    - i. per l'assegnazione della capacità, che consentano a tutti i potenziali utilizzatori dell'infrastruttura di manifestare il loro interesse a utilizzare la capacità prima che sia effettuata l'assegnazione della stessa capacità nella nuova infrastruttura, anche per uso proprio;
    - ii. per la gestione della capacità, che includano il diritto dell'assegnatario di vendere la capacità non utilizzata sul mercato secondario e l'obbligo di cedere la capacità non utilizzata al mercato in caso di "congestione contrattuale";
  - nel valutare i criteri a cui è subordinato il rilascio dell'esenzione, l'autorità di regolamentazione debba tenere conto dei risultati della procedura di assegnazione della capacità;
- l'articolo 36.8, della Direttiva dispone che l'autorità competente notifichi senza indugio alla Commissione europea la decisione sull'esenzione adottata ai sensi dei precedenti alinea, unitamente a tutte le informazioni rilevanti ai fini della decisione stessa;
- l'articolo 36.9, della Direttiva prevede che:
  - entro un periodo di due mesi a decorrere dal giorno successivo alla ricezione di una notifica, la Commissione europea può adottare una decisione che impone di rettificare o revocare la decisione di concedere una deroga;
  - la competente autorità ottempera alla decisione della Commissione europea che le impone di rettificare o revocare la decisione di deroga entro un mese e ne informa la Commissione stessa.

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- l'articolo 33, del decreto legislativo 93/11, in attuazione della Direttiva, ha riformato la disciplina dell'esenzione da TPA prevista dall'articolo 1, comma 17, della legge 239/04 confermando la competenza del Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito: Ministero) a concedere l'esenzione dopo aver acquisito il parere dell'Autorità;
- con riferimento alla disciplina del *market test*, invece, trattandosi dell'esercizio di un potere di regolazione delle infrastrutture di rete, che l'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00 (oltre che la legge 481/95) già intesta in termini generali all'Autorità, il predetto decreto legislativo 93/11 si limita, all'articolo 33, comma 4, a prevedere che il Ministero adegui la disciplina del procedimento di esenzione al fine di attuare il necessario coordinamento con l'Autorità ai fini dell'efficiente gestione delle procedure di *market test*;
- più in particolare, il predetto potere di regolazione può essere esercitato dall'Autorità, in coerenza con le previsioni dell'articolo 36.6, della Direttiva, richiamate alle precedenti lettere i) e ii), nonché in coerenza con l'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00, mediante:
  - a) la fissazione dei criteri generali per l'allocazione della capacità tramite il *market test*;
  - b) la predisposizione, da parte del soggetto che richiede l'esenzione, della proposta relativa alle condizioni di allocazione della capacità, delle condizioni economiche specifiche e delle modalità di svolgimento del *market test* per l'infrastruttura oggetto della richiesta;
  - c) l'approvazione, da parte dell'Autorità, della predetta proposta, sulla base della verifica di conformità ai criteri di cui alla precedente lettera (a), nonché sulla base delle peculiarità dell'infrastruttura per la quale si richiede l'esenzione.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- la società TAP AG ha presentato al Ministero istanza di esenzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge 239/04, con riferimento a un progetto di un nuovo *interconnector* che attraversi la Grecia e l'Albania (di seguito: gasdotto TAP) e che ciò comporta, ai fini dell'esenzione, la necessità di coinvolgere anche le autorità omologhe all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, per la Grecia, la Regulatory Authority for Energy (RAE) e per l'Albania l'Enti Rregulator I Energjise (ERE); e che, a quest'ultimo riguardo, ai fini della procedura di esenzione e della normativa comunitaria applicabile, l'Albania, *Contracting Party dell'Energy Community Treaty*, può essere equiparata ad uno Stato membro dell'Unione Europea;
- il Ministero, con lettera prot. 33391, sebbene abbia ritenuto la predetta richiesta incompleta e il procedimento per l'esenzione sospeso, tuttavia, in coerenza con il quadro normativo nazionale e comunitario sopra tratteggiato, ha invitato l'Autorità a definire in modo congiunto e coordinato con le omologhe autorità di regolamentazione greca e albanese (RAE e ERE) le modalità di svolgimento, da parte della società TAP AG, delle procedure di *market test* in relazione al

gasdotto TAP, nei tratti in Grecia, Albania e sull'interconnessione tra Albania e Italia;

- l'Autorità ha conseguentemente posto in essere le necessarie attività di interazione con RAE e ERE, al fine di condividere delle Linee guida per la gestione e l'allocazione della capacità e ha adottato le relative disposizioni con deliberazione 151/2012/R/gas, ritenendo opportuno dotare il Paese della nuova infrastruttura per garantire l'approvvigionamento da nuove fonti di gas, in provenienza dall'Azerbaijan.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- l'Autorità, con deliberazione 78/2013/R/gas, ha adottato la *Joint Opinion*, recante il prescritto parere ai fini del rilascio della decisione formale di esenzione, da parte delle autorità competenti, in merito alla citata istanza presentata dalla società TAP AG;
- con decreto del 13 marzo 2013, il Ministero ha adottato il provvedimento di esenzione che richiama integralmente la *Joint Opinion*, senza alcuna modifica, aggiungendo solo un'ulteriore prescrizione relativa alle misure di promozione alla concorrenza applicabili in Italia;
- la *Joint Opinion* è strutturata in quattro parti: la Parte 4) contiene la valutazione conclusiva dell'Autorità, di RAE e di ERE sulla richiesta di esenzione comprensiva anche della definizione dei termini e delle condizioni imposte ai fini del rilascio dell'esenzione, come previsto dall'art. 36.6, della Direttiva;
- il decreto di esenzione è stato notificato dal Ministero alla Commissione europea, ai sensi dell'art. 36.8, della Direttiva;
- in data 16 maggio 2013, la Commissione europea ha assunto, ai sensi dell'art. 36.9, della Direttiva, la decisione in merito all'esenzione notificata, richiedendo l'adozione delle seguenti principali modifiche:
  - la previsione di misure pro concorrenziali attuate dall'Autorità, tra cui tetti ai volumi di capacità ed eventualmente obblighi di gas release, da applicare a tutti i soggetti che acquisteranno capacità al punto di uscita del gasdotto verso Italia per prevenire lo sviluppo o il rafforzamento di posizioni dominanti nel mercato del gas;
  - i TSO che volessero partecipare alla prima booking phase dovranno essere certificati secondo le previsioni della direttiva 2009/73/CE;
  - la società TAP AG dovrà rispettare una stringente tempistica in merito al processo decisionale per la realizzazione di capacità aggiuntiva; è affidata ai regolatori la valutazione della fattibilità economica di tale capacità;
  - la quantità dei prodotti short term che la società TAP AG dovrà offrire al mercato è non inferiore al 5% della capacità iniziale (10 bcm/y) e al 10% della capacità aggiuntiva (oltre i 10 bcm/y);
  - nell'approvazione del Tariff Code della società TAP AG da parte dei regolatori, gli stessi dovranno tener conto dei diversi livelli di rischio dell'investimento nella fase iniziale e nella fase di espansione del medesimo;

- la società TAP AG dovrà garantire almeno 5 bcm/y di controflusso fisico in caso di emergenza gas; la stessa quantità minima di bcm/y dovrà essere garantita per il controflusso commerciale;
- la procedura di certificazione della società TAP AG dovrà avvenire secondo quanto previsto dall'articolo 22 della direttiva gas e alle condizioni stabilite dal capitolo IV della medesima direttiva; ciò al fine di garantire la necessaria indipendenza e terzietà nel momento in cui la società TAP AG diventerà operativa nel servizio di trasporto.

**RITENUTO CHE:**

- sia necessario adottare le integrazioni richieste da parte della Commissione europea relativamente alla parte 4 della Joint Opinion, anche per confermare un assetto normativo adeguato affinché la società TAP AG possa partecipare alla selezione per la scelta del progetto per l'approvvigionamento da nuove fonti di gas

**DELIBERA**

1. di adottare il documento "Final Joint Opinion of the Energy Regulators on TAP AG's Exemption Application", nella versione allegata alla presente deliberazione (Allegato A);
2. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico, a RAE, a ERE e alla società TAP AG;
3. di pubblicare il presente provvedimento, ad eccezione dell'Allegato A, sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

6 giugno 2013

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*